



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con Deliberazione del C.C. n.9 del 16/02/2000

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art.2 - Esenzioni.
- Art.3 - Pertinenze delle abitazioni principali.
- Art.4 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art.5 - Disciplina dei controlli.
- Art.6 - Modalità dei versamenti.
- Art.6-bis - Differimento dei termini di versamento.

Titolo II - Compenso incentivante al personale addetto

- Art.7 - Istituzione del Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi.
- Art.8 - Utilizzazione del Fondo.

Titolo III - Sanzioni

- Art.9 - Sanzioni ed interessi. Rinvio.

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

- Art.10 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art.11 - Entrata in vigore del regolamento.
- Art.12 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- Art.13 - Rinvio dinamico.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al d.Lgs.n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt.52 e 59 del D.Lgs.n.446/97, nonché dell'art.50 della L.n.449/97.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Esenzioni.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.3 - Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettere d) e e)

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, **ancorché distintamente iscritte in Catasto**. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ubicati nello **stesso** edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. L'agevolazione si concretizza nel riconoscimento della eventuale aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e nell'estensione della detrazione di cui all'art.8, comma 2 del D.Lgs.n.504/1992, fino a totale capienza della stessa.

4. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui al 1 comma, e viene concesso a seguito di istanza documentata prodotta dal contribuente sull'apposita modulistica entro il mese di giugno dell'esercizio finanziario competente.

Art. 4 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 5 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3)

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 31 Maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni, individuando i criteri selettivi da seguire.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera l) n.5, del D.Lgs.n.446/97, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La previsione del comma 1 del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3, del D.Lgs.n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

4. Si applica, inoltre, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.n.218/97.

Art. 6 - Modalità dei versamenti.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato al predetto concessionario della riscossione dei tributi;
- c) il conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
- d) il sistema bancario.

Art.6 bis - Differimento dei termini di versamento.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettere o)

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in 4 (quattro) rate bimestrali di uguale importo, da versare a partire dal bimestre successivo alla scadenza naturale dell'obbligazione tributaria, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in situazione, anche temporanea, di grave difficoltà economica. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere eccezionalmente applicate nell'ipotesi in cui il debito tributario sorga in seguito ad attività di accertamento dell'Ufficio Tributi dell'Ente, qualora essa riguardi **più periodi d'imposta**. In tal caso, la rateizzazione potrà essere richiesta per la maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi e fino ad un massimo di 8 (otto) rate bimestrali.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare. La verificata mancanza delle succitate condizioni determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, secondo quanto previsto dal penultimo periodo del primo comma del presente articolo.

4. Nelle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al beneficio della rateizzazione anche le imprese che versino in condizioni di insolvibilità, dimostrata attraverso idonea documentazione che comprovi la momentanea difficoltà finanziaria e/o la carenza di liquidità, ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare. La successiva verificata mancanza delle succitate condizioni determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, secondo quanto previsto dal penultimo periodo del primo comma del presente articolo.

CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 7 – Istituzione del Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi.

(D.Lgs.n.446/97, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente, con deliberazione della Giunta Municipale, mediante l'accantonamento di una percentuale, variabile e comunque non inferiore al 5% (cinque per cento) della maggiore Imposta Comunale sugli Immobili **effettivamente** riscossa nell'esercizio precedente per violazioni, inclusi sanzioni e interessi.

Art. 8 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.7, entro il 31 marzo di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per l'arredamento, il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento del personale dell'Ufficio Tributi, nella misura compresa fra: il 25 e il 45%;

b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale interno di altri settori, eventualmente utilizzato a supporto dell'attività dell'Ufficio Tributi, nella misura del 5%; qualora l'Ufficio Tributi non si avvalga di detta collaborazione, tale percentuale andrà ad incrementare quelle di cui al punto a);

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 50 e il 70%.

La partecipazione a tale fondo, da parte del personale dell'Ufficio Tributi, esclude l'attribuzione di ulteriori compensi per prestazioni di lavoro straordinario e/o progetti finalizzati.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante, sulla scorta della relazione prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, attestante l'attività svolta ed i risultati conseguiti.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 30 aprile successivo.

CAPO III - SANZIONI

Art. 9 - Sanzioni ed interessi. Rinvio.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. In materia di sanzioni amministrative ed interesse si applicano le norme di legge vigenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L.n..241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Relativamente all'anno 2000, il fondo di cui all'art.8 del presente Regolamento sarà finanziato dalle maggiori entrate effettivamente riscosse e contabilizzate nel 1999.

2. Il presente regolamento, per effetto dello slittamento dei termini di cui all'art.30, comma 14 della L.n.488/1999 (Legge Finanziaria 2000), entra in vigore il primo gennaio 2000; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 13 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.